

Comune di Portigliola
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA E AUTOBUS**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.25 del 30 novembre 2012

*(Fonti normative di riferimento: legge 285/1992; legge 21/1992; Legge n. 218/2003 e L.R.
23/1999 e s.m.i.)*

**PUBBLICAZIONE: dal 12/12/2012 al 27/12/2012 senza reclami e/o
opposizioni.**

ESECUTIVITA' 27 dicembre 2012

Il Segretario Comunale
Dott Domenico Stranges

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Disciplina e definizione del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente definito con la sigla (N.C.C.) in conformità con la legge della regione Calabria n. 23 del 1999.
2. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa dei servizi di linea e che viene effettuato a richiesta dell'utente su itinerari e secondo orari di volta in volta stabiliti.
3. L'espletamento di detto servizio necessita del rilascio di un'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale ed è soggetto alle norme del presente regolamento, alle norme del vigente Codice della Strada e della legge 104/1992 nonché agli eventuali provvedimenti emanati in relazione ad esse, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, il servizio taxi e il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli, definiti autovetture, aventi un massimo di 9 posti compreso il guidatore oppure con veicoli aventi un numero di posti superiori a 9 e denominati autobus.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che viene effettuato su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità e periodicità.
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, è un trasporto pubblico non di linea, è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva di mobilità in tutte le sue forme e

manifestazioni. La richiesta di trasporto avviene su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità e periodicità.

Art. 3 – Forme giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di trasporto di persone possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dalla legge 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal codice civile.

Art. 4 – Condizioni per l'esercizio del servizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture e autobus, rilasciate dall'amministrazione comunale.

3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 285/1992, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente nel rispetto della vigente normativa.

5. Il titolare dell'organizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione previdenziale ed assicurativa di ognuno.

Art. 5 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati aderenti alla Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti al fine di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 7 – Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, ed all'applicazione del presente Regolamento, è istituita, con delibera di Giunta, la Commissione comunale consultiva per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico noleggio con conducente, che deve essere così composta:

- a) Assessore competente in materia che riveste il ruolo di Presidente;
- b) Funzionario responsabile del servizio di Polizia Municipale o suo delegato, che ricopre il ruolo di Presidente in caso di assenza dell'assessore;
- c) Funzionario responsabile del servizio urbanistico;
- d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia con inquadramento non inferiore alla categoria "C".

3. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

4. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

6. La Commissione, nelle materie di competenze, svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi deliberanti del comune, propone un ruolo di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.

7. La Commissione dura in carica quattro anni.

8. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare per mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere anche in assenza del parere consultivo della Commissione.

TITOLO II

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida e dell'abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada;

b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge 21/1992 istituito presso la Camera di Commercio;

c) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

d) non avere in corso procedure fallimentari e non essere stato dichiarato fallito, salvo in caso in cui sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale, che avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) avere superato con esito positivo un esame teorico oppure aver ottenuto il trasferimento per atto fra vivi o mortis causa di un'autorizzazione comunale;

b) essere in possesso dei requisiti elencati al precedente punto 1)

c) avere la disponibilità di una rimessa, anche su area privata scoperta, ubicata nel territorio del comune di Portigliola, idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 9 – Esame teorico per gli aspiranti

1. Gli aspiranti al rilascio di autorizzazione disponibili per l'espletamento del servizio di noleggio con autovettura devono partecipare ad una selezione pubblica e risultare idonei.

2. Costituisce titolo preferenziale, valutabile con un punteggio massimo di 4 punti, essere residenti nel Comune di Portigliola.

Art. 10 – Numero delle autorizzazione all'esercizio per autovettura

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura l'amministrazione comunale, con atto della Giunta, sentita la Commissione comunale consultiva, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Art. 11 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni disponibili vengono assegnate a seguito di pubblico concorso, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8.

2. L'idoneità degli aspiranti è accertata dalla Commissione di concorso mediante il superamento della prova di esame vertente sui seguenti argomenti: conoscenza della legislazione di settore e del presente

regolamento, conoscenza della toponomastica dell'area comunale, provinciale e regionale, conoscenza dei lineamenti fondamentali in almeno una lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo, tedesco).

3. Il bando di concorso è indetto entro 180 giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico numerico delle autorizzazioni o entro il termine di novanta giorni dalla restituzione o dalla revoca, per qualsiasi motivo, di una o più autorizzazioni.

4. Del bando di concorso è data adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990.

Art. 12 – Esercizio del servizio con autovettura. Caratteristiche.

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto ed essere dotate dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire a noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio competente rilascia apposito nulla-osta per le relative operazioni di immatricolazione.

4. In tale ipotesi, sull'autorizzazione all'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

5. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale sentita la Commissione consultiva, Può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su n nuove licenze che per quelli destinati a sostituire mezzi esistenti.

Art. 13 – Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo recante la seguente dicitura: “N.C.C. (noleggio con

conducente) – Comune di Portigliola” e lo stemma del comune.

2. I contrassegni di cui al comma precedente devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo tale da essere resi ben visibili. Gli stessi devono essere conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.

3. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 14 – Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 15 – Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 17 – Trasporto di persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze, stampelle ecc.) occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto di carrozze, di cani-guida e degli altri eventuali supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, deve essere effettuato gratuitamente.

Art. 18 – Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale questo comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti e disabili, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione consultiva.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per gli importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo depositati.

Art. 19 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 20 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio

con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni consecutivi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli alle seguenti condizioni:

- a) la sostituzione del mezzo avvenga con mezzo locato presso altri titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Portigliola o dai comuni con questo confinanti;
- b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe;
- c) il periodo della locazione non ecceda il tempo necessario per la riparazione e comunque non superi un complessivo periodo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione;
- e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di noleggio con conducente del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con vettura sostitutiva sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 21 – Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M 448/1991.

2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministro dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio conducente mediante autobus.

Art. 22 – Requisiti ed ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee, anche su area privata scoperta, e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. La rimessa dovrà essere ubicata nel territorio comunale di Portigliola, qualora la sede legale, o anche secondaria dell'impresa, si trovi nel territorio comunale di Portigliola.

3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzioni incendi e sicurezza sul lavoro.

Art. 23 – Numero di autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 24 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carta legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio svolto con autobus a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel Comune di Portigliola;
- b) dispongano della rimessa per il ricovero dei mezzi nel territorio comunale;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Portigliola, ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio di esercizio relativo al penultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio. In alternativa potrà essere presentata attestazione di una affidamento bancario secondo le modalità indicate dall'art. 5 comma 3 D.M. 448/1991;

e) sia verificata l'idoneità morale;

f) il numero di autorizzazioni richieste **ogni anno** non superi:

– **n. 3 autorizzazioni** per coloro che non ne possiedono alcuna o che sono titolari di una sola autorizzazione;

– **n. 6 autorizzazioni** per chi è titolare di un numero pari o superiore a due autorizzazioni;

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 25 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato nel rispetto di una delle seguenti condizioni relative al cedente:

a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione comunale da almeno cinque anni;

b) il cedente abbia compiuto sessanta anni;

c) il cedente sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

d) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di noleggiatore con autobus.

Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda sanitaria Locale o da un medico legale.

3. Il trasferimento "*mortis causa*" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo previsto dal D.M. 448/1991. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che

si sia perfezionato un accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata..

4. L'amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni.

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia deve essere depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per atto tra vivi, deve attendere cinque anni prima di poterne chiedere una nuova o procedere alla voltura a proprio nome di una già esistente.

Art. 26 – Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale sentita la Commissione consultiva, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire mezzi esistenti.

Art. 27 – Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo, recante le seguenti scritte:

- Comune di Portigliola a caratteri neri;
- Lo stemma del Comune;
- Il numero della licenza a caratteri neri;
- N.C.C di colore rosso.

Art. 28 – Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contrattato ed acquisito, presso la rimessa o gli uffici del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione dei servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

Art. 29 – Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. E' consentito l'impiego eccezionale degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 30 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore e il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità;
 - b) prestare assistenza e soccorso in caso di necessità ai passeggeri;
 - c) garantire adeguati supporti alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - d) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - e) mantenere il veicolo perfettamente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
 - f) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - g) tenera a bordo l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - h) tenere a bordo, a disposizione del cliente, le tariffe praticate;
 - i) effettuare il percorso più breve ed in ogni caso economicamente più vantaggioso nell'interesse del cliente;
 - l) ultimare il trasporto anche nel caso in cui sia scaduto l'orario di servizio

Art. 31 – Divieti imposti al noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è fatto divieto:
 - a) di fumare o mangiare durante il trasporto;

- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può essere interrotto solo a richiesta del cliente;
- e) rifiutare il trasporto di supporti necessari (stampelle, carrozzine ecc.) alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) stazionare il veicolo su spazi e aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- g) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 32 – Norme di comportamento per l'utente

1. All'utente è fatto divieto durante il trasporto di:

- a) fumare e mangiare a bordo del veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato misure idonee da concordarsi preventivamente con il noleggiatore per evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura.

TITOLO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 33 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale del comune di Portigliola.

Art. 34 – Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a seguito dell'avvio della procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Abrogazione delle disposizioni preesistenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente regolamento di servizio di noleggio con conducente.

Art. 36 - Disposizioni transitorie

1. Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti titolari di autorizzazione hanno facoltà di proporre entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza, i modelli di contrassegno previsti dal presente testo normativo.

2. Entro 120 giorni l'Amministrazione comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.

Art 37 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da n.37 articoli entra in vigore ad esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.